

Il codice del lavoro in Messico Protezionismo o discriminazione?

di Pietro Manzella

La questione immigrazione è da sempre argomento di grande interesse nonché fonte di accesi dibattiti in particolar modo in Italia, che, stando alle ultime statistiche Istat, ha registrato un aumento della popolazione straniera di 300 mila unità (dati all'aprile 2011), arrivando a circa 5 milioni di stranieri. Significativi sono i numeri relativi all'occupazione dei lavoratori immigrati nel nostro Paese, che, con specifico riferimento al settore manifatturiero, parlano di un incremento di 8 punti percentuali rispetto al 2010.

Come detto, il tema è caratterizzato da opinioni divergenti. Da un lato, gli stranieri vengono apprezzati per la disponibilità ad essere impiegati in attività considerate umili (lavori stagionali, domestici ecc.) o comunque di basso profilo, nonché per la capacità di adattamento a diverse condizioni di lavoro e a orari flessibili. Dall'altro, una parte dell'opinione pubblica si mostra spesso ostile al ricorso alla manodopera straniera, disposta a lavorare per retribuzioni decisamente più basse rispetto a quelle percepite dai lavoratori italiani, di conseguenza impedendo a quest'ultimi l'accesso a numerosi posti di lavoro.

Resta che, al di là di opinioni spesso fondate su atteggiamenti pregiudiziali e stereotipi consolidati, il quadro normativo italiano garantisce pari opportunità da un punto di vista occupazionale, indipendentemente dalle proprie origini. A tal proposito l'ordinanza del Tribunale di Milano del 21 aprile 2011 (in *Boll. Adapt*, 17 maggio 2011, n. 19) stabilisce che ai fini dell'accesso al lavoro presso un'azienda ospedaliera, la richiesta di possesso del requisito della cittadinanza italiana non è giustificata.

Questo aspetto, tuttavia, non deve essere considerato scontato, come emerge da uno sguardo oltreoceano, in particolare in Messico, il cui Codice del lavoro all'articolo 7 prevede che il 90% della forza lavoro impiegata nelle aziende debba essere in possesso della cittadinanza messicana, e che nel caso di mansioni speciali tutti i lavoratori debbano essere messicani. Quest'ultimo requisito, tuttavia, non trova applicazione in caso suddetti lavoratori manchino delle competenze necessarie. In tal caso, è possibile assumere manodopera straniera, che non può comunque superare il 10% del totale dei lavoratori specializzati. È altresì prevista la mobilità di lavoratori tra i Paesi firmatari del NAFTA (tra cui il Messico) ossia l'accordo nordamericano per il libero scambio, purché sussista il vincolo di reciprocità. L'articolo 7 del Codice del lavoro messicano dà luogo a diversi spunti di riflessione in quanto mette in discussione i principi di uguaglianza e di pari opportunità degli individui nell'accesso al lavoro, assumendo i contorni di un provvedimento discriminante per i lavoratori stranieri.

Nel tentativo di interpretare questo atteggiamento protezionistico, l'articolo 7 non può che essere visto come uno strumento di tutela per garantire opportunità lavorative *in primis* ai nativi del Messico, un Paese caratterizzato da anni di instabilità politica e da un susseguirsi di invasori (l'indipendenza è stata sottoscritta solo del 1810). Il carattere anacronistico del provvedimento, tuttavia, emerge dai dati sui flussi migratori da cui si evince come il Messico sia un Paese d'emigrazione più che d'immigrazione, con percentuali di lavoratori stranieri piuttosto basse. Esso, inoltre, sembra ignorare l'evoluzione del mercato del lavoro, sempre più globale e orientato alla multiculturalità, aspetti che dovrebbero rappresentare una ricchezza più che una criticità. Il requisito

della cittadinanza non considera altresì i principi cardine del diritto al lavoro, che dovrebbe essere garantito sulla base delle capacità individuali piuttosto che dipendere da caratteristiche, quali il Paese d'origine, che, purtroppo, non è dato decidere.

Pietro Manzella

Scuola internazionale di Dottorato in Diritto delle relazioni di lavoro

Adapt – Fondazione Marco Biagi

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia